

Reg. Sent. 659/2025

Depositata il 14.04.2025

N. 386/2025 R.G. Tribunale

N. 4785/2024 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO ORDINARIO MONOCRATICO

SENTENZA

(art. 554 ter c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - Dott. Antonio Schiraldi - all'udienza predibattimentale del giorno 14 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F. S., nato a (...) il (...), residente in (...), via (...), con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. A. A.

Libero - assente

Assistito e difeso di fiducia dall' Avv. A. A., del Foro di Pescara

IMPUTATO

del reato p e p. dall'art. 116 c. 15 D.Lvo 285/92 (C.d.S.) perché, si poneva alla guida del veicolo tg. (...), privo di patente di guida perché revocata (recidivo nel biennio).

In Montesilvano il 07.10.2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. M. L., in sostituzione per delega orale dell'Avv. A. A., per l'imputato;

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 20.01.2025 il Pubblico Ministero ha citato a giudizio F. S. per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'odierna udienza predibattimentale del 14.04.2025, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Tribunale, sulle conclusioni delle parti, si è ritirato in camera di consiglio, dando poi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, considerati gli atti utilizzabili ai fini della decisione, ritiene che debba pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato F. S. in ordine al reato ascrittogli, perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Dagli atti utilizzabili ai fini della decisione è emerso che, in data 07.10.2024, personale del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Montesilvano procedeva al controllo dell'autovettura (...) targata (...).

Il conducente del veicolo veniva identificato nell'odierno imputato F. S..

Il veicolo risultava intestato alla proprietà della società di autonoleggio (...) s.r.l. con sede in (...), era gravato da fermo amministrativo non ancora concluso ed era affidato in custodia a (...), passeggera del veicolo al momento del controllo.

Dal successivo controllo espletato in banca dati emergeva che F. S. era sprovvisto di patente di guida perché revocata in data 10.08.2022 con provvedimento della Prefettura di Pescara notificato in data (...) (in atti); emergeva, inoltre, che in data 17.07.2023 F. S. era stato già sanzionato per guida senza patente (cfr. verbale di contestazione dei Carabinieri di Montesilvano in data (...), in atti).

Pertanto, F. S. veniva deferito all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 116 comma 15 D.lgs. 285/92.

Preliminarmente va rilevato che il D.lgs. 15.1.2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo di "tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" con l'esclusione di una serie di fattispecie previste sia dal codice penale che dalle leggi speciali (normativa sulla salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti).

Il comma 2 dell'art. 1 dispone testualmente: "La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato".

L'art. 5 dispone invece che "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

La condizione risulta quindi integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata" (ex multis Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 48779 del 21/09/2016 e Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26/04/2017).

Il concetto di "reiterazione" valido ai suddetti fini è contenuto nell'art. 8 bis L. n. 689 del 1981, che disciplina, appunto, la "reiterazione" delle violazioni amministrative.

Il citato art. 8 bis dispone che "salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo". Dalla lettura della disposizione emerge, quindi, che, per la configurazione della fattispecie contravvenzionale, è necessario che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento amministrativo esecutivo.

Tale conclusione è stata confermata più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato" (cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 6163 dell'08/02/2018).

L'onere della prova circa la definitività del precedente accertamento amministrativo spetta, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, dovendosi fare applicazione del principio compendiato nel brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit*, atteso che la recidiva, nella struttura dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, è un elemento costitutivo del reato (infatti, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero". Cfr. Cass. pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 44905 del 12/10/2023 Ud. (dep. 08/11/2023).

È pur vero che, per assolvere all'onere della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari, quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Cass. pen., Sez. 7, ordinanza 14/03/2024, n.11916).

Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che nel caso di specie l'onere della prova della recidiva nel biennio non risulti compiutamente assolto, atteso che, pur emergendo dagli atti presenti nel fascicolo la sussistenza di una precedente contestazione per guida senza patente a carico dell'imputato, configurante la prima violazione amministrativa, non risultano allegati, negli atti di Polizia Giudiziaria disponibili, elementi da cui desumere la definitività del

suddetto accertamento, non facendosi alcuna menzione di eventuali controlli sulla circostanza che il primo verbale di contestazione risultasse oblatato o che in relazione ad esso fosse stato presentato ricorso.

Per le esposte ragioni, è avviso di questo Tribunale che nel caso di specie non risulti raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza dell'elemento costitutivo del reato dato dalla "recidiva nel biennio". Deve conseguentemente pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti di F. S. in ordine al reato ascrittogli perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

La presente sentenza viene redatta con motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter co. 1 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di F. S. per il reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Sentenza redatta con motivazione contestuale.

Pescara, 14.04.2025

Il Giudice
(Dott. Antonio Schiraldi)